



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Tribunale di Treviso

Seconda sezione

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice **dott.ssa**

Caterina Passarelli

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile promossa

da

rappresentato e difeso

in giudizio dall'avv. **FABIANI FRANCO** con domicilio eletto presso il suo studio, per procura;

attore

contro

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. **[REDACTED]** con domicilio eletto presso il suo studio, per procura;

convenuto



CONCLUSIONI

Per parte attrice:

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in causa, anche successivo alla data di entrata in vigore della delibera CICR 09/02/2000, per inefficacia ed inapplicabilità della stessa, nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione, quantomeno per il periodo intercorrente dalla prima contabile in atti sino al 17.9.1996 e dal 31.3.2003 fino all'ultima contabile in atti, della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello legale e, dal 1° gennaio 1994, (tranne che per il periodo innanzi indicato) a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 e dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto e per spese di chiusura periodica del conto e per l'effetto, condannare la convenuta a pagare alla attrice la somma di € 137.898,86 così come indicata a pag. 19 della perizia d'Ufficio depositata dal CTU dott. Roma, per ripetizione di somme dalla correntista corrisposte per i titoli di cui sopra.

In ogni caso con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo.

In ogni caso con vittoria di spese e competenze, anche relative alla consulenza tecnica di parte, oltre Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

Per parte convenuta:



Ogni diversa domanda, deduzione, eccezione disattesa e rigettata e rifiutato il contraddittorio su eventuali domande nuove proposte *ex adverso* in sede di precisazione delle conclusioni, voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

NEL MERITO, IN PRINCIPALITA': rigettarsi le domande formulate da
in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi.

IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi di parziale accoglimento delle domande attoree, ridursi nella misura che verrà ritenuta di giustizia l'importo della conseguente pronuncia di condanna a carico della Convenuta.

IN VIA ISTRUTTORIA: Disporsi un'integrazione peritale che preveda il calcolo della prescrizione individuando le rimesse solutorie sulla base delle risultanze degli estratti conto bancari e non già sulla base del saldo già epurato dagli addebiti ritenuti illegittimi.

In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 29/7/13,

conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale Cassa di Risparmio del Veneto spa per sentir accertare l'illegittimità di determinati addebiti sul conto corrente di corrispondente a sé intestato, acceso presso la filiale di Treviso.

Si costituiva Cassa di Risparmio del Veneto spa chiedendo il rigetto della domanda.

Veniva disposta consulenza tecnica, quindi, precisate le conclusioni come sopra riportate all'udienza del 5/10/17, la causa veniva trattenuta in decisione alla scadenza dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.



MOTIVI DELLA DECISIONE

E' documentato che [redacted] ha acceso nel 1991 presso la filiale di Treviso dell'Istituto bancario allora denominato Banco Ambrosiano Veneto spa, ed ora Cassa di Risparmio del Veneto spa, un rapporto di conto corrente di corrispondenza, contrassegnato con il n. [redacted] non è provato, invece, che il conto identificato con il n. [redacted] presso la filiale [redacted] presso Cassa di Risparmio del Veneto fosse intestato alla medesima società attrice.

L'analisi del conto corrente, affidata al consulente tecnico d'ufficio, ha riguardato, pertanto, il periodo compreso tra il primo trimestre '91 e il 3° trimestre del 2010, epoca in cui il [redacted] è stato chiuso. Parte convenuta sostiene la inattendibilità delle risultanze peritali in quanto svolte con metodo sintetico per la mancanza di tutti gli estratti conto necessari ad un'esatta ricostruzione del saldo; in realtà, è pur vero che una integrale ricostruzione del dare e dell'avere nei rapporti bancari deve fondarsi su dati contabili certi (cfr. Cass. 20693/16), tuttavia, nella azione di ripetizione dell'indebitato si ritiene possa valere anche il metodo sintetico sul presupposto di un'implicita rinuncia da parte del *solvens* al recupero dell'intero importo pagato in eccedenza nei trimestri di cui non sussiste prova, salvo il diritto dell'*accipiens* di dimostrare che l'esatta ricostruzione del saldo porta a diversi risultati.

Ciò premesso, per quanto riguarda le singole doglianze, va osservato quanto segue:

- *circa la illegittima applicazione di interessi anatocistici.* Come evidenziato, il rapporto in questione è sorto nel 1991 senza che fosse prevista alcuna clausola di capitalizzazione. E, all'epoca, la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di



conto corrente passivi per il cliente costituiva una prassi posta in essere in deroga al divieto di anatocismo sul presupposto che si trattasse di un uso normativo fatto salvo dall'art.1283 cc laddove prevede che l'anatocismo non possa ammettersi in mancanza di usi contrari; è noto, tuttavia, che, con un epocale *revirement*, la giurisprudenza della Suprema Corte ha sancito che la capitalizzazione degli interessi dovuti del cliente costituisce un uso negoziale, non essendo la reiterazione del comportamento connotata dalla "*opinio juris ac necessitatis*" (Cass. 3096/99; 12507/99). Successivamente, le Sezioni Unite hanno confermato che *"In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis"). (Cass.21095/04). E la delibera CICR 9/2/00, entrata in*



vigore il 22/4/00, ha stabilito che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi può trovare applicazione a condizione che essa sia pattuita in contratto e sia reciproca, ossia riferita ad interessi debitori e creditori; per i contratti stipulati nel periodo antecedente, è richiesta, ai fini della legittimità di tale capitalizzazione, la specifica pattuizione delle nuove modalità di capitalizzazione, non essendo sufficiente la mera comunicazione da parte dell'istituto bancario. Precisamente, l'art.7 della delibera citata, nel dettare la disciplina transitoria, ha stabilito che, qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari possono provvedere all'adeguamento mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale con invio delle nuove condizioni per opportuna notizia alla clientela; mentre, nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere specificamente approvate dal cliente.

Ora, l'introduzione, in forza della delibera Cicr, della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori/creditori deve ritenersi una modifica peggiorativa rispetto alla condizione di diritto preesistente, posto che l'anatocismo trimestrale da illegittimo e, quindi, non dovuto, diviene un costo per il correntista; ne consegue che la applicazione di una capitalizzazione trimestrale, riferita ad un contratto anteriore alla delibera 9/2/00, deve essere specificamente pattuita per iscritto, trattandosi di una condizione peggiorativa.

Pertanto, correttamente nel caso di specie, il Ctu ha escluso qualsiasi capitalizzazione in mancanza della prova dell'adeguamento alla delibera CICR del 9.2.2000 (manca, infatti, nei contratti prodotti la pattuizione



scritta di analoga periodicità di capitalizzazione degli interessi a credito e a debito, né risulta la comunicazione diretta alla correntista con la sua specifica approvazione).

- *circa l'usuraietà dei tassi*, il c.t.u., con un metodo condivisibile, ha verificato il superamento del tasso soglia solo nel secondo trimestre 2009 (cfr. Ctu pag.9-19). Si tratta di usura c.d. sopravvenuta da cui non discende l'azzeramento di tutti gli interessi applicati nei diversi periodi: infatti, al momento della stipula, il tasso pattuito non era eccedente la soglia di cui alla L.108/96 di talché la relativa clausola non era affetta da alcuna nullità; né può dirsi che il sopraggiunto superamento di detta soglia sia contrario al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto, in mancanza di qualsiasi elemento volontaristico (cfr. Cass. SU 24675/17). Va, inoltre, precisato che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, è condivisibile il metodo utilizzato dal c.t.u. laddove ha fatto riferimento alle Istruzioni della Banca d'Italia posto che queste hanno natura di norme tecniche autorizzate dal legislatore ad operare quali strumenti integrativi dell'art 644 c.p. e dell'art.2 della L.108/1996, e costituiscono l'unico parametro per verificare il rispetto della soglia antiusura in modo da evitare il confronto tra grandezze non omogenee;
- *circa l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto*, va condiviso l'operato del c.t.u. il quale ha escluso gli addebiti riferiti a tali commissioni per il periodo anteriore al 17/9/96 in considerazione della assenza di previsione contrattuale ed ha ricalcolato tale commissione di massimo scoperto con cadenza trimestrale entro i tassi previsti nei contratti per il periodo successivo;



- *circa le spese non dovute.* Va condiviso quanto emerso in sede di elaborato peritale circa le spese applicate dalla banca e non previste contrattualmente. Sul punto, parte opposta ha svolto solo una generica contestazione.

Sulla prescrizione.

L'azione di ripetizione di indebito, nel cui ambito deve essere fatta rientrare la presente azione, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale, in generale, decorre dalla data del singolo versamento, purchè questo abbia carattere solutorio giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del *solvens* con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'*accipiens*; in mancanza di versamenti a carattere solutorio, la prescrizione decorre dalla chiusura del conto (Cass. 24418/10).

Nel caso di specie, il c.t.u. ha verificato quali rimesse avessero avuto carattere solutorio nel periodo anteriore al 26/3/03, posto che il tentativo di conciliazione svolta in data 26/3/13 aveva determinato l'interruzione della prescrizione; a tal fine, ha preso a riferimento il saldo di diritto, ossia il saldo depurato da tutti gli addebiti per interessi passivi e spese considerate illegittime facendo riferimento alle rimesse eccedenti i limiti di fido rispetto agli affinamenti risultanti dai contratti prodotti.

Al riguardo, parte convenuta chiede la remissione della causa in istruttoria per un'integrazione peritale affinché il c.t.u. sia chiamato ad accertare l'impatto della prescrizione sulla scorta delle risultanze degli estratti conto bancari e non già dei saldi del conto già depurati da illeciti addebiti.

Ora, anche a prescindere dal parametro da prendere a riferimento, l'approfondimento istruttorio appare superfluo in quanto, in presenza di



affidamenti, la natura ripristinatoria dei versamenti è presunta e spetta alla banca, che eccepisce la prescrizione, individuare le rimesse di natura solutoria (cfr. Cass. n. 4518/14) con la conseguenza che, a fronte della formulazione generica dell'eccezione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto in data anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda, una tale individuazione non può essere svolta d'ufficio (Cass.17959/17).

Ne consegue che, sulla base del calcolo effettuato dal c.t.u., devono essere considerati prescritti gli addebiti illegittimi pari a € 4.681,91, da detrarre dall'ammontare complessivo calcolato dal consulente, per € 137.898,87.

Concludendo, deve essere accolta la domanda attorea e, per l'effetto, Cassa di Risparmio del Veneto spa deve essere condannata a pagare a favore di
già titolare del conto corrente di
corrispondenza n. la somma complessiva di € 133.216,95 (l'importo deriva dal conteggio effettuato dal c.t.u. in relazione al totale degli addebiti illegittimi nell'ammontare a cui parte attrice ha aderito, ossia € 137.898,86, detratto l'ammontare di € 4.681,91 degli addebiti prescritti secondo il medesimo criterio di calcolo); Cassa di Risparmio del Veneto dovrà altresì corrispondere gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo. Non sono applicabili interessi di mora in considerazione del fatto che non sussiste malafede (Cass. 4547/05)

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate ex DM 55/14 secondo i parametri medi sulla base del valore della controversia per ciascuna fase del giudizio e vanno distratte a favore del difensore di parte attrice che si è dichiarato antistatario.



Spese di Ctu e ctp a carico di Cassa di Risparmio del Veneto spa (in relazione all'importo per il consulente di parte, si ritiene congruo di quanto richiesto con la nota 27/12/17, tuttavia, il rimborso da parte della convenuta potrà avvenire dietro esibizione della fattura e, comunque, nei limiti della spesa documentata).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna Cassa di Risparmio del Veneto spa al pagamento a favore di
della somma complessiva di €.133.216,95,
oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
2. rigetta ogni altra domanda;
3. pone a carico di Cassa di Risparmio del Veneto spa le spese di c.t.u. e di ct parte attorea;
4. condanna Cassa di Risparmio del Veneto spa alla rifusione a favore di
delle spese processuali,
liquidate in complessive €. 13.698,00, di cui €.13.030,00 per compenso professionale, oltre 15% su detto compenso per spese generali, ed oltre Iva e cpa, distratte a favore del procuratore antistatario.

Treviso, 26/01/2018

Il Giudice

Caterina Passarelli

